



TRASFORMAZIONI

Le società di capitali che si sono trasformate in società di persone e/o che sono state incorporate in altre per fusione prima dell'approvazione del bilancio, non sono tenute al deposito del bilancio. Le società di persone che si sono trasformate in società di capitali sono tenute al deposito del bilancio a seconda della data di chiusura del primo esercizio prevista nell'atto di trasformazione.

TRASFERIMENTI

Le società di capitali che trasferiscono la sede in altra provincia depositano il bilancio presso la Camera di commercio dove sono iscritte al momento del deposito. Per quanto riguarda l'elenco soci di S.p.a. e S.a.p.a., si ricorda che occorre in ogni caso inserire l'elenco dei trasferimenti avvenuti tra l'approvazione del bilancio precedente e quello oggetto di deposito.

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE

Le società in liquidazione non devono depositare il bilancio iniziale di liquidazione, obbligatorio solo ai fini fiscali, mentre devono depositare il bilancio annuale ai sensi dell'art. 2490 c.c..

DEPOSITO DEL BILANCIO CONSOLIDATO DELLA SOCIETA' CONTROLLANTE DA PARTE DELL'IMPRESA CONTROLLATA CHE SI AVVALE DELL'ESONERO (paragrafo 3.3 del Manuale Bilanci 2017)

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 139/2015, l'art. 27, comma 5, del D.Lgs n. 127/1991 prevede che i bilanci consolidati relativi agli esercizi finanziari aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2016, possano essere redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.